

	<b>Comune di Campiglia dei Berici</b>	<b>Consiglio Comunale</b>	
		<b>Nr. 16</b>	<b>Data 21/07/2020</b>
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020</b>			

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

### **Originale**

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2020** addì **21** del mese di **Luglio** alle ore **19.30** presso la Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Avv. Massimo Zulian	Sindaco	SI
Carpanese Filippo	Vice Sindaco	SI
Tosetto Gabriele	Consigliere_Ass	SI
Dovigo Angela	Consigliere	SI
Barollo Miriam	Consigliere	SI
Sillo Doriana	Consigliere	SI
Giacometti Fabio	Consigliere	SI
Franzina Andrea	Consigliere	SI
Donà Enrico	Consigliere	SI
Martini Debora	Consigliere	SI
Marana Giannina	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Massimo Zulian** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

<b>Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020</b>	<b>Proposta n. 18</b>
---	-----------------------

Il *Sindaco Zulian Massimo* dà la parola al *Vicesindaco Carpanese Filippo*.

*Vicesindaco Carpanese Filippo*: la scelta dell'Amministrazione è stata quella di mantenere le aliquote precedenti per non aumentare la pressione fiscale ai concittadini ed in particolare di mantenere le agevolazioni per i fabbricati di tipo D previste negli anni precedenti per la Tasi.

*Sindaco Zulian Massimo*: conferma che di fatto non cambia nulla, perché la nuova aliquota deriva dalla somma delle aliquote della vecchia IMU e della Tasi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- con la predetta legge 160/2019 è stata istituita la "nuova IMU" con decorrenza 1° gennaio 2020 e più precisamente i commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU) che di fatto ha assorbito la TASI;

**Preso atto** che i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che, ai sensi della predetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

**Verificato** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Rilevato** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU sui fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10" riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**Preso atto** che l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86%, tenendo conto della riserva statale pari allo 0,76% relativa agli immobili di categoria catastale "D";

**Considerato** inoltre che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione di consiglio comunale;

**Visto** il comma 748 che fissa l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento;

**Visto** il comma 750 che consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, nella misura compresa tra zero e 0,1%;

**Visto** il comma 751 che fissa fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

**Visto** il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

**Visto** il comma 753 che consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

**Visto** il comma 754 che consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

**Considerato** che il comma 756 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, senza il quale non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

**Preso atto** che la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF del Dipartimento delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU avrà decorrenza dall'anno d'imposta 2021;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Evidenziato** che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione della nuova IMU nella misura "base";

**Considerato** che l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, solo per l'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu);

**Visto** il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), con il quale il Governo, fra tutte le misure messe in atto per contrastare le difficoltà economiche e sociali dovute dagli effetti connessi all'epidemia sanitaria da COVID-19, allinea i termini per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

**Considerato**, pertanto, che in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali ad uso strumentale
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce" (fino al 2021)
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri fabbricati
0,86%	1,06%	0,00%	aree edificabili

**Tenuto conto** delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'annualità 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2019;

**Tenuto conto** delle aliquote TASI per l'annualità 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019;

**Ritenuto** opportuno per l'anno 2020, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19 di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale e di applicare le aliquote di base previste dalla norma statale confermando le stesse deliberate per l'anno 2019 ai fini IMU e TASI per quanto compatibili, come evidenziato nella tabella seguente:

ALIQUOTE			tipo di immobile
IMU	TASI	"nuova"IMU	
0,40%	0,10%	0,50%	abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00
0,00%	0,10%	0,10%	fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00%	0,10%	0,10%	"beni merce" (fino al 2021)
0,76%	0,00%	0,76%	terreni agricoli
0,76% (stato)	0,05% (comune)	0,81% di cui 0,76% (stato) e 0,05% (comune)	fabbricati gruppo "D"
0,76%	0,10%	0,86%	altri fabbricati
0,76%	0,10%	0,86%	aree edificabili

**Ritenuto altresì** di considerare la stessa riduzione del 50% dell'aliquota applicata ai fini TASI fino al 2019 per i fabbricati di categoria catastale "D", ad esclusione dei D/10, e pertanto di prevedere una riduzione del 50% dell'aliquota di base di spettanza comunale per l'anno 2020;

**Atteso** che l'articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 sarà quindi la somma delle aliquote applicate nel 2019 ai fini IMU e TASI:

ALIQUOTE

tipologia	comune	stato
abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00	0,50%	0,00%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,00%
"beni merce" (fino al 2021)	0,10%	0,00%
terreni agricoli	0,76%	0,00%
fabbricati gruppo "D" ad eccezione dei D/10	0,05%	0,76%
altri fabbricati	0,86%	0,00%
aree edificabili	0,86%	0,00%

**Visto** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Richiamate** la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2019 di approvazione delle aliquote IMU 2020 relative alla precedente normativa e la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23/12/2019 di approvazione delle aliquote TASI 2020 ora abolita;

**Dato atto** che si rende necessario adeguare le aliquote della "nuova IMU" alla legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**Viste** le delibere n. 51 e n. 52 del 23/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022;

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Visti** i pareri richiesti ed espressi di regolarità tecnica e contabile sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (allegato all'originale del presente atto);

**Richiamato** l'art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

**Dato atto** che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

**Riconosciuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 11  
astenuiti n. 0  
votanti n. 11  
favorevoli n. 11  
contrari n. 0

### DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di revocare, in applicazione di quanto stabilito dalla legge 190/2019 (legge di bilancio 2020) le deliberazioni consiliari n. 48 e n. 49 del 23/12/2019;
- 2) di approvare le aliquote della "nuova" IMU per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

ALIQUOTE		
tipologia	comune	stato
abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00	0,50%	0,00%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,00%
"beni merce" (fino al 2021)	0,10%	0,00%
terreni agricoli	0,76%	0,00%
fabbricati gruppo "D" ad eccezione dei D/10	0,05%	0,76%
altri fabbricati	0,86%	0,00%
aree edificabili	0,86%	0,00%

- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante la necessità di proseguire con gli adempimenti di legge, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 11  
astenuiti n. 0  
votanti n. 11  
favorevoli n. 11  
contrari n. 0



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 18**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020

Il Responsabile di Settore  
Alessandra De Beni

## Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Alessandra De Beni

**Delibera di C.C. n. 16 in data 21/07/2020 ORIGINALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020**

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE  
**Avv. Massimo Zulian**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Di Como Roberta**

---

ORIGINALE

---